

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/567 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2021

che approva la sostanza attiva a basso rischio estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 giugno 2016 CEV SA ha presentato ai Paesi Bassi una domanda di approvazione della sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il 18 gennaio 2017 i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 1° aprile 2019 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva in questione rispetti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 3 marzo 2020 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.
- (5) Il 19 giugno 2020 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni⁽²⁾ in cui si precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce rispetti i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (6) Il 23 ottobre 2020 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento per quanto riguarda l'estratto acquoso dei semi germinati di *Lupinus albus* dolce.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aqueous extract from the germinated seeds of sweet *Lupinus albus*»; *EFSA Journal* 2020;18(7):6190, 45 pagg.; <https://doi:10.2903/j.efsa.2020.6190>. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

